

REGOLAMENTO (CE) N. 452/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2002

che dispone la registrazione delle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRODOTTO

- (1) Il prodotto soggetto all'obbligo della registrazione è il salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia venduto nella Comunità dalle società elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾ (di seguito denominato «il prodotto in questione»), attualmente classificabile ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13. È escluso dall'obbligo di registrazione il salmone dell'Atlantico allo stato libero così come definito all'articolo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

B. MISURE IN VIGORE

- (2) Il prodotto in questione è attualmente soggetto alle seguenti misure:
- un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 772/1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2002 ⁽⁵⁾, che in seguito a un riesame ha abrogato e sostituito il dazio antidumping e il dazio compensativo istituiti in precedenza con i regolamenti (CE) n. 1890/97 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1891/97 ⁽⁷⁾ del Consiglio,

— gli impegni accettati dalla Commissione, con decisione 97/634/CE della Commissione ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/157/CE ⁽⁹⁾, da parte di un numero elevato di produttori esportatori norvegesi per quanto riguarda, tra l'altro, taluni prezzi minimi all'importazione.

C. MOTIVI PER IMPORRE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (3) La Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali i prezzi di rivendita praticati negli ultimi tempi da uno dei principali mercati all'ingrosso sul mercato comunitario per il prodotto in questione sono incompatibili con il livello degli impegni sui prezzi offerti dagli esportatori norvegesi (tali prezzi di rivendita risultavano cioè notevolmente inferiori rispetto ai prezzi minimi all'importazione, una volta adeguati allo stesso livello di vendita).
- (4) Inoltre, un'inchiesta tuttora in corso delle autorità danesi in merito alle importazioni in Danimarca del prodotto in questione sembra indicare l'esistenza di gravi violazioni degli impegni sui prezzi. Dalla stessa inchiesta preliminare condotta al riguardo dalla Commissione emerge altresì l'indicazione che tali impegni sui prezzi non sono stati pienamente rispettati. Qualora le istituzioni comunitarie dovessero accertare che una società esentata dai dazi applicabili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 772/1999 ha effettivamente violato l'impegno offerto, può essere opportuno revocare l'impegno e imporre con effetto retroattivo un dazio antidumping e un dazio compensativo a partire dalla data della violazione.
- (5) La Commissione ha concluso pertanto che esistono motivi sufficienti per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in questione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 nonché dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97.
- (6) Nel caso in cui venga accertata la violazione o la revoca dell'impegno, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione o della revoca dell'impegno. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, e considerata inoltre l'urgenza del caso in questione e la necessità che la Commissione agisca con tempestività al riguardo, le importazioni sono soggette all'obbligo di registrazione per una durata massima di 90 giorni,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

⁽⁹⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si invitano le autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici TARIC 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici TARIC

0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici TARIC 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici TARIC 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29) ed esportato dalle società elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di 90 giorni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione
